

CIGS per imprese in fallimento e procedura concorsuale – circolare MLPS n. 24 del 26/07/2016

scritto da Giuseppe Baselice | Luglio 28, 2016

✘ La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 24 del 26 luglio 2016, in allegato, con la quale, integrando la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, fornisce ulteriori chiarimenti riguardo la possibilità per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, e in concordato con continuità aziendale di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il Dicastero ritiene possibile la fruizione del trattamento di CIGS – per la causale di crisi aziendale ex articolo 21, lett. b), del D.Lgs. n. 148/2015 – per quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito.

Ove, dunque:

- il giudice delegato o l'autorità che esercita il controllo autorizzi l'esercizio provvisorio dell'impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell'attività,
- nel programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter della legge fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell'azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della

- cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
- e il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore,

è ravvisabile la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi con l'intervento dell'integrazione salariale.

Qualora, pertanto, sussistendo le predette condizioni, l'impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell'azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Quanto al concordato con continuità aziendale, in cui il piano di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 186-*bis* della legge fallimentare, la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore o la cessione dell'azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, qualora l'impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è volto, appunto, alla concreta e rapida cessione dell'azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

Nelle suddette ipotesi, in effetti, il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire nell'arco del periodo di fruizione della CIGS autorizzata ai sensi dell'articolo 21, lett. b), del D.Lgs. n. 148/2015 per dodici mesi la cessione del complesso aziendale o di una sua parte, mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione in tutto o in parte dell'attività svolta pur se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l'intervento di CIGS.

Allegati

[MLcir24-2016-Ammort](#)

Contrattazione II livello: deposito dei contratti e dichiarazione di conformità ex DM 25 marzo 2016 – modalità operative

scritto da Giuseppe Baselice | Luglio 28, 2016

 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 25 marzo 2016, sono state disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 in materia di agevolazioni di imposta per premi di risultato e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa (art. 1, commi 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015).

Successivamente con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 sono stati descritti i criteri e le modalità che consentono di accedere, per il settore privato, alle agevolazioni fiscali introdotte dalla citata Legge di Stabilità per il 2016.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota direttoriale n. 4274 del 22 luglio 2016, in allegato, fornisce le indicazioni operative specificamente connesse alla compilazione del modello e all'attività di monitoraggio e verifica di competenza degli uffici centrali e territoriali del Ministero stesso.

Il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla relativa dichiarazione, andrà effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

In caso di contratti territoriali che, alla data di pubblicazione del citato Decreto del 25 marzo 2016, risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente (ad esempio a cura di una delle Parti sociali firmatarie), il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e

DTL presso la quale è avvenuto il deposito). In questo caso il datore di lavoro, all'atto della compilazione del modulo, dovrà evidenziare nella sezione 2 la tipologia di contratto "Territoriale".

L'attività di deposito del contratto ovvero, nel caso di cooperative, del verbale dell'assemblea dei soci che ha deliberato i "ristorni" per i soci lavoratori (cfr. in proposito il paragrafo I.2 della circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E) può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro ovvero da tutti gli altri soggetti che, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, risultano abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. In quest'ultimo caso, tali soggetti devono ricevere apposita abilitazione da parte dei datori di lavoro che rappresentano, secondo le indicazioni inserite nell'apposita sezione del sito. Inoltre, al momento della compilazione del modulo la voce "contratto" va intesa quale "verbale di delibera" e nella sezione 6 andrà evidenziata la voce "ristorni", riferita proprio a tale fattispecie. Le altre forme di partecipazione agli utili vanno indicate nell'apposita sezione 8 del modulo che va sempre compilata, evidenziano NO o SI a seconda se il contratto contempla tale previsione, avendo cura, in caso affermativo, di indicare il numero di lavoratori e il valore annuo medio procapite.

A partire dall'8 luglio 2016 la procedura consente altresì di depositare i contratti, siano essi aziendali o territoriali, rimandando ad un momento successivo la compilazione del modello di dichiarazione di conformità. In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 9 (corretta da ERRATA CORRIGE del 25 luglio u.s.). In questa fase di avvio di tale funzionalità è comunque possibile depositare i contratti territoriali inoltrandoli a mezzo PEC alla Direzione del lavoro territorialmente competente.

Per agevolare l'attività di tutti coloro che devono depositare il contratto ovvero compilare la dichiarazione di conformità, una breve guida, in allegato, illustra sia le modalità di registrazione che quelle relative alla compilazione dei campi contenuti nel modello.

Il Ministero ribadisce che solo attraverso la compilazione telematica del modello e l'upload del contratto il modello sarà messo a disposizione automaticamente alla Direzione del lavoro territorialmente competente e il datore di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015 e al decreto interministeriale 25 marzo 2016.

La nota del MLPS specifica inoltre che le Direzioni del Lavoro hanno a disposizione un c.d.

“cruscotto” al fine di:

- accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per codice fiscale dell’azienda;
- accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per direzione territoriale;
- prendere visione dei modelli di monitoraggio compilati scegliendo anche un anno di riferimento.

Ogni ulteriore chiarimento concernente l’accesso alle informazioni potrà essere richiesto inviando un’e-mail alla casella istituzionale:clicl4help@lavoro.gov.it, indicando i propri riferimenti per poter essere eventualmente contattati.

Allegati

[nota operativa deposito contratti \(4\)](#)

[Manuale-Azienda](#)

[allegato_nota_operativa \(5\)](#)

Collocamento mirato: modalità di versamento del contributo esonerativo – nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5113

scritto da Francesco Cotini | Luglio 28, 2016

 Nella prima fase di applicazione dell’art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68/99, relativo all’autocertificazione dell’esonero parziale, sono emerse problematiche relativamente

a talune specifiche fattispecie, in particolare con riferimento alle imprese multilocalizzate.

Pertanto, con nota n. 3879 del 1° luglio u.s., il termine di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 10 marzo 2015, pubblicato il 2 maggio u.s., fissato in sede di applicazione in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, è stato prorogato al **31 luglio 2016**.

La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, del MLPS, ha emanato la nota n. 5113 del 26 luglio 2016, riportata in allegato, con la quale fornisce le modalità di versamento del contributo esonerativo (pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato), in caso di autocertificazione all'esonero dal computo nella quota di riserva degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (art. 5, co 3-bis, Legge n. 68/1999).

La nota del Dicastero, fornisce altresì una serie di chiarimenti su taluni aspetti segnalati dai datori di lavoro.

Infine, si ricorda che il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato, tramite bonifico bancario ordinario, intestato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul capitolo 2573/15, Capo 27, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348027257315 associato alla filiale Roma Succursale. Nella causale di versamento devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.

Allegati

[Nota prot 5113 del 26 luglio 2016](#)

Piano

Export

Sud

—

AGROINDUSTRIA: Partecipazione in Collettiva italiana alla fiera “Speciality Food Festival Dubai”, 7 / 9 novembre 2016, Dubai, Emirati Arabi Uniti. ADESIONI: 5 agosto p.v.

scritto da Monica De Carluccio | Luglio 28, 2016

 Sono stati prorogati al 5 agosto 2016 i termini di adesione alla collettiva ICE alla fiera “Speciality Food Festival Dubai”- <http://www.speciality.ae/> - in programma a Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 7 al 9 novembre 2016.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE e Servizi Inclusi

Il costo di partecipazione, agevolato grazie al EXPORT SUD, è pari a **€ 1.350,00 + IVA**, per uno stand pre allestito ed arredato di 9 mq, all’interno dell’area collettiva.

La quota di partecipazione comprende anche servizi di comunicazione, marketing, promozione, tecnici e di supporto (come specificati in circolare).

Sono previsti anche show cooking giornalieri che si terranno presso l’area “Chefs Corner” dello stand collettivo ICE, in occasione dei quali è previsto l’utilizzo dei prodotti delle ditte partecipanti.

*A carico dei partecipanti restano le spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio personale presente in fiera e le spese relative al **trasporto e movimentazione del proprio materiale promozionale.***

Tempi e Modalità di adesione

IL MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul sito: <https://sites.google.com/a/ice.it/dubai2016/home> entro il prossimo 5 agosto.

Dopo l'adesione, ICE-Agenzia invierà email di conferma con istruzioni e modulo di adesione da inviare firmato a mezzo PEC o Raccomandata A/R.

In allegato, la circolare con tutti i dettagli.

Allegati

[5 AGOSTO PES SFF DUBAI CIRC. INFORM](#)

Partecipazione AGEVOLATA in collettiva ICE Agenzia alla Fiera Pollutec Maroc 2016, Casablanca 5/8 Ottobre p.v.

scritto da Monica De Carluccio | Luglio 28, 2016

 L'ICE - Agenzia organizza una partecipazione collettiva all'edizione 2016 della fiera Pollutec Maroc (<http://www.pollutec-maroc.com/>), che avrà luogo a Casablanca dal 5 all' 8 ottobre 2016.

Settore target:

AMBIENTE – Prodotti, tecnologie e servizi dedicati all'ambiente (acqua, aria, rifiuti, riciclaggio, energie rinnovabili, prevenzione rischi e sviluppo sostenibile)

Collettiva ICE – Costi

L'ICE- Agenzia ha opzionato per le aziende italiane un'area di

342 mq, dove sarà possibile ospitare al massimo 36 imprese di settore, all'interno di postazioni allestite ed attrezzate in stand con un taglio da almeno 9 mq, a fronte di una quota di partecipazione pari ad € 200,00 al mq + IVA.

La quota comprende, oltre allo stand pre allestito, servizi di supporto, logistici e di promozione e comunicazione.

Modalità e termini di adesione

Le aziende interessate a partecipare devono inviare, entro e non oltre il prossimo 5 settembre, la scheda di adesione, il regolamento e la tabella settori, debitamente timbrati e firmati, a mezzo PEC al seguente indirizzo: tecnologia.industriale@cert.ice.it

Allegati

[scheda_adesione \(3\)](#)

[brochure \(2\)](#)

Serata di Beneficenza ANT – 28 luglio Marina D'Arechi

scritto da Massimiliano Pallotta | Luglio 28, 2016

 La **Fondazione ANT** – Assistenza Nazionale Tumori, con il supporto del **Gruppo Giovani Imprenditori** di Confindustria Salerno, ha **organizzato** una cena di beneficenza che si svolgerà **giovedì 28 luglio, alle ore 21.00, al Marina d'Arechi di Salerno.**

Obiettivo della manifestazione è la raccolta fondi per sostenere le attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica che Fondazione ANT svolge in Campania e in altre 9 regioni italiane dal 1978.

Per ritirare l'invito e dare il vostro contributo potrete rivolgervi alla Segreteria del Gruppo Giovani (rif. Massimiliano Pallotta tel.089.200837 – m.pallotta@confindustria.sa.it)

CCNL grafici-editoriali: incontri del 19 e 20 luglio 2016

scritto da Giuseppe Baselice | Luglio 28, 2016

 Facendo seguito alla nostra precedente informativa del 28 giugno u.s., Vi informiamo che il 19 e 20 luglio c.a. si sono tenuti i preannunciati incontri per il rinnovo del CCNL di settore.

Nella giornata del 19, si è svolto l'incontro con l'UGL Chimici – Unione Generale del Lavoro, alla quale è stato illustrato lo stato del negoziato con le OO.SS. SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL.

La delegazione di Assografici, Aie e Anes, ha provveduto inoltre a riconfermare la propria posizione sui lavori della Commissione Negoziata per quanto attiene le revisioni della disciplina contrattuale e ribadito quanto già comunicato con lettera del 27 giugno u.s., sulla temporanea applicazione delle normative contrattuali scadute lo scorso 31 dicembre e sulla decisione assunta sul calcolo della tredicesima mensilità/gratifica natalizia anche una volta conseguita l'anzianità dei 5 anni (il calcolo della 13ma mensilità/gratifica natalizia relativa ai dipendenti assunti a partire dal 1° Luglio 2011, continuerà ad essere effettuato prendendo in considerazione 173 ore per gli operai e 26/26 per gli impiegati anche una volta conseguita l'anzianità di 5 anni).

Nel corso della riunione pomeridiana con SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL, i

rappresentanti dei sindacati hanno sottolineato che, pur non disconoscendo l'operato della Commissione Negoziabile, alcuni argomenti necessitano di approfondimenti e discussioni.

Assografici, Aie e Anes hanno ribadito con determinazione che non è possibile avviare una nuova trattativa sui punti già definiti dalla Commissione negoziabile, pur concordando che tali norme:

- andranno correlate alle discipline che verranno eventualmente convenute con riferimento alla piattaforma presentata dalle OO.SS., che hanno attinenza con queste;
- andranno integrate con altri punti delle richieste sindacali, che potranno essere definite e con la disciplina sulla tredicesima mensilità/gratifica natalizia, per la quale si è in attesa di una proposta unitaria delle OO.SS.;
- andranno completate con il recepimento delle modifiche intervenute a seguito di norme legislative.

I concetti fin qui espressi, sono stati esplicitati anche nella riunione plenaria del 20 luglio.

Ci riserviamo di tenerVi aggiornati sugli sviluppi della trattativa.

Fondi di solidarietà: obbligo contributivo in relazione ai lavoratori apprendisti – messaggio INPS n.3109

scritto da Francesco Cotini | Luglio 28, 2016

 Con il messaggio n. 3109 del 18 Luglio scorso, riportato in allegato, l'Inps fornisce alcune precisazioni riguardo i Fondi

di solidarietà previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 148/2015, con particolare riguardo alla sussistenza dell'obbligo contributivo per i lavoratori apprendisti.

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 39, estende ai Fondi di solidarietà l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2. Tali norme, come rappresentato nel messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, stabiliscono che possono essere considerati tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Il decreto legislativo n. 148/2015 ha infatti innovato la materia prevedendo espressamente che le prestazioni dei Fondi di solidarietà possano essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, viene precisato, pertanto, che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. L'esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015).

Tali indicazioni attengono al solo aspetto contributivo mentre, per quanto attiene al computo dei lavoratori si applicherà l'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015 che stabilisce che "ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti". Pertanto, tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento del requisito occupazionale fissato in alcuni decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà.

Allegati

[Messaggio numero 3112 del 18-07-2016 \(1\)](#)

[Messaggio numero 3109 del 18-07-2016](#)

Stelle al Merito del Lavoro – Conferimenti anno 2017 – TERMINE per la presentazione delle proposte: 31 ottobre 2016

scritto da Angelica Agresta | Luglio 28, 2016

✘ Si ricorda che il Ministero del Lavoro ha inviato le istruzioni (in allegato) per predisporre le proposte di conferimento delle “Stelle al Merito del Lavoro” per l’anno 2017 che saranno consegnate il 1° maggio del prossimo anno.

Richiamiamo l’attenzione su alcuni punti:

1) le proposte di conferimento devono essere presentate alle Direzioni interregionali e Direzioni territoriali del lavoro (con riferimento al nuovo assetto organizzativo) entro il termine tassativo del 31 ottobre 2016, corredate dai seguenti documenti: autocertificazione relativa alla nascita

2) autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana

3) attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento, indicando l’attuale e l’ultima sede di lavoro

4) attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda

5) curriculum vitae

6) autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali residenza, recapito telefonico e indirizzo mail ove disponibile

Le proposte presentate negli anni precedenti sono considerate decadute e vanno quindi rinnovate.

Per le domande riguardanti i lavoratori residenti all'estero la sede di presentazione delle domande è la locale Ambasciata

Il Ministero sollecita la presentazione di domande riguardanti dipendenti donne per equilibrare il numero di conferimenti tra i generi.

Le proposte inoltrate andranno inviate per conoscenza anche a Confindustria Salerno sul seguente indirizzo a.agresta@confindustria.sa.it.

Allegati

[Lettera Ministero del Lavoro](#)

Rinnovo Presidenza Piccola Industria Confindustria Campania

scritto da Marcella Villano | Luglio 28, 2016

✖ Il presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno, Gerardo Gambardella, e i designati in seno alla rappresentanza regionale, Umberto Lettieri e Biagio Garofalo, hanno partecipato a Napoli, presso la sede di Confindustria Campania, alla riunione del Comitato direttivo, convocata per l'elezione del Presidente del Gruppo Piccola Industria.